



Centro Documentale per la Storia dei Trasporti A Fune

Associazione senza scopo di lucro

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1 Tipologie dei Soci

Sono previste tre categorie di Socio:

- **Fondatore** (ha partecipato alla costituzione dell'Associazione): versa la quota associativa annuale prevista per i soci individuali. I soci fondatori entrano a far parte di diritto del Comitato Tecnico-Scientifico;
- **Individuale**: che concorre al pagamento della quota associativa annuale prevista per le persone fisiche;
- **Collettivo**: che concorre al pagamento della quota associativa annuale prevista per gli Enti pubblici o privati, nonché per le persone giuridiche. Il socio collettivo deve nominare ed espressamente delegare un proprio rappresentante;

Viene attribuita la qualifica di "Benemerito" a tutti i soci individuali o collettivi che versino una quota associativa annuale maggiorata pari ad almeno cinque volte la quota di loro spettanza.

A tutti i soci è espressamente richiesto di contribuire in modo fattivo e concreto al perseguimento degli scopi di cui all'Art. 2 dello Statuto

Art. 2 Domanda di iscrizione del nuovo socio

L'aspirante socio è tenuto a compilare il modulo di richiesta di iscrizione di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, accettando il contenuto dello Statuto e del Regolamento Interno ed effettuando il pagamento della quota associativa annuale; darà inoltre l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Il socio può richiedere la variazione dei dati tramite comunicazione scritta.

Il Segretario provvederà ad aggiornare il Registro dei Soci. I dati anagrafici personali dei soci sono da considerarsi riservati e saranno gestibili esclusivamente dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa sulla Privacy.

Il Consiglio Direttivo, entro un tempo massimo di giorni 30 dalla data di ricevimento della richiesta, decide l'ammissibilità degli aspiranti soci. In caso di esito positivo della procedura di ammissibilità, il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione all'aspirante socio, via mail, attraverso l'invio della documentazione di verifica dei dati forniti, di accettazione formale dello statuto, del regolamento interno e della privacy policy.

Il titolo di socio viene acquisito effettivamente solo quando la suddetta documentazione ritorna firmata e perviene il versamento della quota associativa annuale nelle modalità definite dall'Assemblea dei Soci. Seguirà l'immediato inserimento nel Registro dei Soci e il rilascio della tessera associativa.

Il tesseramento ha validità per un anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 3

Requisiti di iscrizione dei Soci individuali

Ogni socio deve concorrere con le proprie capacità, possibilità e conoscenze, al perseguimento dei fini statutari e fornire un supporto attivo e concreto alle attività dell'Associazione.

Per questo motivo è auspicabile che i soci abbiano competenze nelle macro-aree:

- Trasporti a fune
- Archeologia industriale
- Storia e cultura del territorio alpino nord-occidentale

Il Consiglio Direttivo, con l'eventuale supporto del Comitato Tecnico-Scientifico, si esprime tramite voto in merito alla ammissibilità della candidatura e quindi sull'accoglimento o meno della domanda.

Tale procedura deve concludersi, con risposta motivata positiva o negativa al candidato, non oltre 30 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione.

In caso di non accoglimento della domanda, il candidato può presentare nuovamente domanda, a partire dal successivo anno di esercizio dell'Associazione, quando ritenga di essere in grado di soddisfare i requisiti, anche sulla base delle motivazioni di diniego espresse dal Consiglio Direttivo.

Art. 4

Requisiti di iscrizione dei Soci collettivi

Sono ammissibili alla qualifica di Soci collettivi quegli Enti pubblici o privati o persone giuridiche, la cui attività abbia attinenza con gli scopi e le finalità dell'associazione, così come specificati all'Art. 2 dello Statuto. La procedura di accoglimento della domanda di iscrizione è analoga a quella descritta al precedente Art. 3 per i soci individuali.

Ciascun Socio collettivo ha diritto ad essere rappresentato all'interno dell'Assemblea dei Soci da un proprio delegato, i cui estremi dovranno essere comunicati per iscritto al Consiglio Direttivo a seguito dell'accettazione della domanda di iscrizione. Il Socio Collettivo provvederà annualmente a rinnovare o confermare il proprio rappresentante, con comunicazione scritta in occasione del rinnovo della quota associativa.

Art. 5

Quote associative

La quota associativa annuale base per l'anno solare successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci.

I Soci Collettivi versano una quota associativa annuale maggiorata, pari a cinque volte la quota base.

Il versamento della quota associativa di rinnovo annuale va effettuato a mezzo bonifico bancario o versamento sul Conto Corrente intestato all'Associazione entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 6

Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto e articolato come descritto dall'Art. 11 dello Statuto e prevede la partecipazione di diritto dei Soci Fondatori, così come descritto nell'Art. 1 del presente Regolamento.

Le riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico sono rette dal Presidente e sono volte sia ad analizzare le proposte di attività tecnico-scientifica pervenute al Consiglio Direttivo, sia a formulare nuove proposte attinenti agli scopi statutari, sia a vagliare le domande di iscrizione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporre alla sua attenzione.

Art. 7 **Documentazione tecnica**

Per documentazione tecnica storica si intende quella relativa ai progetti, alla costruzione e alle istruzioni per l'uso e la manutenzione di impianti funiviari, tecnologicamente superati e non più attuali, che prevalentemente rientra nelle seguenti tipologie:

- disegni su lucido o su carta
- pubblicazioni con testo e illustrazioni
- fotografie e cartoline
- film

Art. 8 **Materiale tecnico**

Per materiale tecnico si intende:

- materiale facente parte di impianti funiviari non più in esercizio,
- attrezzatura dismessa riconducibile all'esercizio o alla manutenzione di impianti funiviari

Art. 9 **Proprietà e possesso del materiale**

Si intende per **proprietario** colui (o l'Azienda) che ha creato il materiale originale.

Si intende per **possessore** colui che in una fase successiva è venuto in possesso dell'originale o di una copia.

Il materiale originale può essere conservato presso l'Azienda proprietaria o trovarsi disperso su varie locazioni come:

- **Azienda** che l'ha prodotto o che ha acquistato il marchio
- **Enti pubblici o privati** che lo hanno ricevuto in donazione
- **Privati cittadini** che ne sono venuti in possesso in varia maniera

Art. 10 **Materiale di pubblico dominio – Copyright scaduto**

Licenza d'uso per le fotografie scattate in Italia (o in territorio italiano)

Secondo la Legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, modificata dalla legge 22 maggio 2004 n. 128, le fotografie generiche e prive di carattere artistico e le riproduzioni di opere dell'arte figurativa divengono di pubblico dominio a partire dall'inizio dell'anno solare seguente al compimento del ventesimo anno dalla data di produzione (articolo 92). In accordo al testo di legge, tali "fotografie semplici" vengono definite come «immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche».

Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili (articolo 87). Le fotografie considerate opere d'arte, invece, diventano di pubblico dominio dopo 70 anni dalla morte dell'autore, in accordo all'articolo 2 punto 7 e all'articolo 32-bis.